

**DELIBERAZIONE 27 FEBBRAIO 2014
70/2014/E/GAS**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ UNOGAS ENERGIA S.P.A. NEI
CONFRONTI DI S.I.DI.GAS S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 febbraio 2014

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 244/2012/A, come modificata dalla deliberazione 28 giugno 2013, 275/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas e l'Allegato A alla medesima deliberazione recante "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del

gas naturale (settlement) (TISG)”, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione 229/2012/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- il Codice di Rete per il Trasporto Gas di Snam Rete Gas, approvato con deliberazione dall’Autorità 17 luglio 2002 n. 137/02;
- il Codice di Rete Tipo del Servizio per la di Distribuzione del Gas Naturale (CRDG), approvato con deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06;
- il verbale dell’audizione tenutasi in data 27 novembre 2013, presso la Sede di Milano dell’Autorità.

FATTO

1. La società Unogas Energia S.p.A. (di seguito anche: reclamante) ha presentato, con nota 13 maggio 2013, un reclamo nei confronti della società esercente il servizio di distribuzione S.I.DI.GAS S.p.A. (di seguito anche SIDIGAS o distributore), contestando le modalità con cui il distributore ha fornito il servizio di vettoriamento;
2. nello specifico, il reclamante ha evidenziato condotte in contrasto con la regolazione in materia di bilanciamento e trasporto del gas naturale e, in particolare, in violazione degli obblighi informativi di cui all’articolo 19 della deliberazione 138/04; nello specifico, SIDIGAS avrebbe continuato a violare i predetti obblighi informativi, nonostante le numerose richieste, da parte del reclamante, dei dati mensili relativi alle allocazioni da comunicare al responsabile del bilanciamento - ossia, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. h, della deliberazione ARG/gas 45/11, “l’impresa maggiore di trasporto”, cioè Snam Rete Gas S.p.A. - e da porre a disposizione degli utenti della distribuzione. Ciò avrebbe provocato imputazioni di volumi di gas superiori a quelli che il reclamante ha effettivamente venduto ai clienti finali;
3. il distributore ha riscontrato la citata comunicazione con nota 24 maggio 2013;
4. il reclamante ha quindi proceduto – ai sensi della Disciplina approvata con la deliberazione 188/2012/E/com – a proporre reclamo nei confronti del distributore, (prot. 027108 del 2 agosto 2013);
5. con nota 18 settembre 2013 (prot. Autorità 0030143/P), l’Autorità ha comunicato alle parti, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com, l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
6. con nota 18 ottobre 2013 (prot. 0033715/P), l’Autorità ha quindi richiesto al distributore di comunicare le seguenti informazioni:
 - i motivi per i quali Sidigas non ha trasmesso all’impresa di trasporto i dati di cui all’articolo 19, comma 1, della deliberazione 138/04, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, relativi ai punti di riconsegna di Avellino (Re.Mi. 34768500), Ariano Irpino (Re.Mi. 34768201) e Atripalda (Re.Mi. 34768301), nel periodo ottobre 2011-febbraio 2012;
 - se il mancato invio dei suddetti dati si è verificato soltanto con riferimento al periodo ottobre 2011 – febbraio 2012 ovvero anche con riferimento al periodo ottobre 2006-settembre 2011;
7. in data 25 ottobre 2013, SIDIGAS ha presentato una memoria (acquisita al protocollo Autorità 035608/A del 7 novembre 2013), nella quale, oltre a

rappresentare la propria posizione, ha altresì chiesto di essere sentita in audizione “*al fine di poter fornire ulteriori dettagli in ordine a quanto esposto*” nella sopra richiamata memoria;

8. con nota 8 novembre 2013 (prot. Autorità 035865/P), il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com, ha dunque convocato, in audizione, per il 27 novembre 2013, il reclamante e SIDIGAS; durante tale audizione le parti hanno ribadito e precisato quanto già affermato nelle rispettive memorie;
9. con nota 17 dicembre 2013, inviata a mezzo posta elettronica certificata (prot. Autorità 0039993/P), l’Autorità ha richiesto al reclamante una proroga del termine di due mesi di conclusione del procedimento di trattazione dei reclami, stante la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori;
10. con nota 17 dicembre 2013, inviata a mezzo posta elettronica certificata (prot. Autorità 040480 del 20 dicembre 2013), il reclamante ha espresso il consenso alla proroga del termine;
11. con nota 19 dicembre 2013, inviata a mezzo posta elettronica certificata (prot. Autorità 001292/A del 17 gennaio 2014), anche SIDIGAS ha espresso il consenso alla proroga del termine;
12. con nota del 30 gennaio 2014, inviata a mezzo posta elettronica certificata, il reclamante ha trasmesso un aggiornamento sullo stato delle situazioni oggetto del reclamo;
13. la direzione tecnica dell’Autorità ha espresso il previsto parere in ordine alle questioni oggetto del reclamo, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 lettera a), della deliberazione 188/2012/E/com.

VALUTAZIONE GIURIDICA

A. *Quadro normativo e fattuale*

14. La deliberazione 138/04, all’articolo 19, contiene la disciplina delle “Procedure funzionali all’allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto” e definisce le procedure per determinare i dati dei quantitativi di gas che il distributore deve trasmettere al trasportatore e rendere disponibili agli utenti dei punti di riconsegna del sistema di trasporto ai fini delle procedure allocative. A partire dal 1° gennaio 2013 l’articolo 19 è stato soppresso e la disciplina in materia di obblighi informativi è interamente confluita nelle disposizioni approvate con la deliberazione 229/2012/R/gas, recante “Approvazione del testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement) (TISG)”, in particolare, per quel che rileva ai fini della risoluzione della presente controversia, negli articoli 22 e 24 del TISG;
15. nello specifico, la norma rilevante, *ratione temporis*, ai fini della risoluzione della controversia *de qua*, è l’articolo 19 della deliberazione 138/04, in quanto i fatti contestati nel reclamo riguardano il periodo ottobre 2006 – dicembre 2012, interamente ricadente nell’ambito applicativo del suddetto articolo 19;
16. il Codice di Rete Tipo del Servizio per la Distribuzione del Gas Naturale (CRDG), al paragrafo 9.2, recante “Procedure funzionali all’allocazione dei

quantitativi di gas tra gli Utenti dei punti di riconsegna condivisi del Sistema di trasporto” -, stabilisce che l’impresa di distribuzione:

- a) determini i volumi di competenza di ciascun utente del servizio di distribuzione immessi al punto di consegna dell’impianto di distribuzione, funzionali alla ripartizione tra gli utenti del servizio di trasporto dei volumi di gas riconsegnati in ciascun punto di riconsegna del sistema di trasporto interconnesso con il sistema di distribuzione;
- b) comunichi, tra i dati di cui all’alinea precedente, quelli funzionali al processo di allocazione:
 - all’impresa di trasporto, che li utilizza ai fini dell’allocazione su base giornaliera per gli utenti del servizio di trasporto;
 - agli utenti del servizio di distribuzione;

17. SIDIGAS ha aderito al CRDG tipo in data 31 ottobre 2006.

18. Dalla documentazione prodotta nel corso dell’istruttoria, risulta il seguente quadro fattuale:

- con nota del 18 ottobre 2013 (prot. 0033715/P), gli Uffici dell’Autorità hanno richiesto al distributore informazioni sui motivi per i quali non erano stati trasmessi, nel periodo ottobre 2011 – febbraio 2012, i dati dei quantitativi di gas, relativi ai punti di riconsegna di Avellino (REMI 34768500), Ariano Irpino (REMI 34768201) e Atripalda (REMI 34768301), che il distributore deve trasmettere al trasportatore e rendere disponibili agli utenti dei punti di riconsegna della rete di distribuzione ai fini delle procedure allocative, ai sensi dell’articolo 19, della deliberazione 138/04;
- nella medesima nota, gli Uffici dell’Autorità hanno inoltre, richiesto se il mancato invio dei suddetti dati si è verificato anche con riferimento al periodo ottobre 2006 – settembre 2011;
- in risposta alla richiesta di informazioni, in data 25 ottobre 2013, SIDIGAS ha prodotto una memoria (prot. 035608/A del 7 novembre 2013) nella quale ha sostenuto che i pregiudizi economici lamentati dal reclamante sarebbero l’effetto, non della propria condotta, bensì dei comportamenti posti in essere da Snam Rete Gas;
- nella medesima memoria, SIDIGAS ha confermato di non aver inviato le informazioni dovute ai sensi dell’articolo 19 della deliberazione 138/04, pur rilevando la carenza di nesso causale tra il comportamento tenuto dalla stessa SIDIGAS e il danno lamentato da Unogas;
- con nota del 30 gennaio 2014, Unogas ha:
 - confermato quanto già dedotto nel proprio reclamo, ossia la sistematica omissione, da parte del gestore, dell’invio dei dati funzionali all’allocazione del gas naturale presso i punti di riconsegna del sistema di trasporto, che avrebbe impedito la verifica e la possibilità di rettifica dei volumi di gas attribuiti;
 - confermato, inoltre, il pregiudizio economico subito, derivante dall’acquisto di volumi di gas mai prelevati e dall’applicazione di alcune penali per supero della capacità giornaliera, per un ammontare complessivo di circa 470.000 euro;
 - comunicato, altresì, che, a partire dal 1° gennaio 2013 – potendo accedere direttamente ai dati di consumo di propria pertinenza attraverso la nuova applicazione M-Gas messa a disposizione dal trasportatore

Snam Rete Gas – ha potuto conoscere i dati riferiti alle cabine REMI di Avellino, Ariano Irpino e Atripalda;

- rilevato il perdurare di alcuni ritardi e imprecisioni nell’invio dei prospetti relativi alle letture periodiche;
- segnalato che SIDIGAS ha iniziato a trasmettere i prospetti previsti dall’articolo 22, commi 3 e 4, del TISG, solo a partire dal mese di novembre 2013.

B. Argomentazioni di Unogas Energia S.p.A.

19. Il reclamante sostiene che SIDIGAS, fin dall’inizio del rapporto contrattuale riguardante l’erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale, non ha rispettato le modalità di erogazione del servizio stesso contemplate dal CRDG;
20. nello specifico, nel periodo ottobre 2006 - dicembre 2012, nonostante i numerosi solleciti del reclamante, SIDIGAS non ha mai comunicato i dati dei quantitativi di gas, relativi alle cabine REMI di Avellino (REMI 34768500), Ariano Irpino (REMI 34768201) e Atripalda (REMI 34768301), che il distributore, ai sensi dell’articolo 19 della deliberazione 138/04, deve trasmettere al trasportatore e rendere disponibili agli utenti dei punti di riconsegna della rete di distribuzione, ai fini delle procedure allocative;
21. il reclamante ha fornito evidenza, mediante documentazione scritta (cfr. Allegato 4 al reclamo – “*Report consulta default allocazioni del periodo da ottobre 2011 a febbraio 2012*”), della mancata comunicazione dei dati da parte di SIDIGAS per il periodo compreso tra ottobre 2011 e febbraio 2012
22. secondo il reclamante, le mancate trasmissioni da parte di SIDIGAS dei dati funzionali alle allocazioni, hanno fatto sì che si realizzasse una imputazione di volumi di gas non prelevati a carico di Unogas, ed hanno determinato un pregiudizio economico che il reclamante ha quantificato, per il periodo ottobre 2006 – dicembre 2012, in €469.000.

C. Argomentazioni di S.I.DI.GAS S.p.A.

23. In data 25 ottobre 2013, SIDIGAS ha prodotto una memoria (acquisita al protocollo Autorità 035608/A del 7 novembre 2013) nella quale ha eccepito l’inammissibilità del reclamo, in quanto i fatti lamentati dal reclamante sarebbero diretta conseguenza di condotte poste in essere da Snam Rete Gas e, in alcun modo, quindi, imputabili a Sidigas; in proposito, SIDIGAS, al fine di dimostrare la mancanza di un nesso causale diretto tra il proprio comportamento e i danni lamentati da Unogas, richiama la deliberazione VIS 97/11, recante l’avvio di un procedimento nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A. in relazione ad una serie di anomalie nello svolgimento dell’attività di misurazione del gas transitato attraverso i 45 impianti REMI della medesima SIDIGAS.

D. Valutazione delle argomentazioni di Unogas Energia S.p.A. e di S.I.DI.GAS S.p.A.

24. In ordine alle argomentazioni esposte dal reclamante e dal gestore nell’ambito del presente procedimento, si formulano le seguenti valutazioni:

25. oggetto del reclamo di Unogas è la mancata comunicazione nel periodo ottobre 2006 – dicembre 2012, da parte di SIDIGAS e con riferimento alle cabine REMI di Avellino (REMI 34768500), Ariano Irpino (REMI 34768201) e Atripalda (REMI 34768301), dei quantitativi di gas che il distributore deve trasmettere al trasportatore e rendere disponibili agli utenti dei punti di riconsegna della rete di distribuzione ai fini delle procedure allocative previste dall'articolo 19 della deliberazione n. 138/04;
26. sia in sede di riscontro alla richiesta di informazioni del 18 ottobre 2013, sia durante l'audizione del 27 novembre 2013, SIDIGAS ha ammesso di non aver attuato le procedure funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto, pur eccependo la carenza di nesso causale tra il comportamento tenuto dalla stessa SIDIGAS e il danno lamentato da Unogas;
27. in relazione alla richiesta del reclamante di accertamento del pregiudizio economico conseguente alla condotta del gestore, si ritiene che tale accertamento esuli dall'ambito di cognizione dell'Autorità

DELIBERA

1. di accogliere, nel merito, il reclamo di Unogas Energia S.p.A. nei confronti di S.I.DI.GAS S.p.A.;
2. di accertare, con riferimento alle cabine REMI di Avellino (n. 34768500), Ariano Irpino (n. 34768201) e Atripalda (n. 34768301) e per il periodo ottobre 2006-dicembre 2012, l'inadempimento di SIDIGAS agli obblighi informativi di cui all'articolo 19 della deliberazione 138/04;
3. di prescrivere, a SIDIGAS, l'ottemperanza agli obblighi informativi di cui agli articoli 22 e 24 dell'Allegato A alla deliberazione 229/2012/R/gas;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

27 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni